



trasferimento per motivi aziendali, come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.

<sup>3</sup> In caso di lavoro distaccato di lunga durata, il Consiglio federale può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo di rimborso di cui al capoverso 2.

*Art. 31 cpv. 3*

<sup>3</sup> Gli apolidi ai sensi dei capoversi 1 e 2 e gli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>4</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>5</sup>, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera. L'articolo 61 LAsi<sup>6</sup> si applica per analogia.

*Titolo prima dell'art. 59*

## **Capitolo 9: Documenti di viaggio e divieto di viaggiare**

*Art. 59, rubrica e cpv. 3–6*

Rilascio di documenti di viaggio

<sup>3</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>4–6</sup> *Abrogati*

*Art. 59a*          Microchip

<sup>1</sup> I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un'immagine digitalizzata del viso, le impronte digitali, altri dati personali del titolare del documento e i dati relativi al documento di viaggio. Possono esservi registrati anche i dati di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera g della legge federale del 20 giugno 2003<sup>7</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo. L'articolo 2a della legge del 22 giugno 2001<sup>8</sup> sui documenti d'identità (LDI) si applica per analogia.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati vi devono essere registrati.

*Art. 59b*          Dati biometrici

<sup>1</sup> La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L'articolo 6a LDI<sup>9</sup> si applica per analogia.

<sup>4</sup> RS 311.0

<sup>5</sup> RS 321.0

<sup>6</sup> RS 142.31

<sup>7</sup> RS 142.51

<sup>8</sup> RS 143.1

<sup>9</sup> RS 143.1

<sup>2</sup> Per il rilascio o il rinnovo di un documento di viaggio, la SEM e le autorità cantonali incaricate di ricevere le domande di rilascio di documenti di viaggio possono trattare i dati biometrici già registrati nel sistema d'informazione centrale sulla migrazione (SIMIC).

<sup>3</sup> I dati biometrici necessari per il rilascio di un documento di viaggio sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.

*Art. 59c*            Divieto di viaggiare per rifugiati

<sup>1</sup> I rifugiati non sono autorizzati a recarsi nel loro Stato d'origine o di provenienza. Se vi è il fondato sospetto che il divieto di viaggiare non sia rispettato, la SEM può disporre nei confronti di tutti i rifugiati originari o provenienti da un determinato Stato d'origine o di provenienza un divieto di recarsi in altri Stati, in particolare negli Stati limitrofi al loro Stato d'origine o di provenienza.

<sup>2</sup> Se motivi gravi lo giustificano, la SEM può autorizzare una persona a recarsi in uno Stato per il quale è stato disposto un divieto di viaggiare secondo il capoverso 1 secondo periodo.

*Art. 60 cpv. 2, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese), lett. a–c*

<sup>2</sup> Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:

- a. *Concerne soltanto il testo francese*
- b. *Concerne soltanto il testo francese*
- c. le persone ammesse provvisoriamente che lasciano la Svizzera spontaneamente oppure quelle la cui ammissione provvisoria è stata revocata conformemente all'articolo 84 capoverso 2.

*Art. 64d cpv. 3*

<sup>3</sup> I seguenti indizi concreti fanno temere in particolare che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto:

- a. lo straniero viola l'obbligo di collaborare di cui all'articolo 90;
- b. il suo comportamento precedente indica che egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;
- c. nonostante il divieto d'entrata, lo straniero accede al territorio svizzero.

*Art. 65 cpv. 2 e 2<sup>bis</sup>*

<sup>2</sup> L'autorità competente per il controllo al confine emana entro 48 ore mediante il modulo previsto nell'Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen<sup>10</sup> una decisione motivata a nome della SEM. Contro questa decisione può essere presentata opposizione scritta alla SEM entro 48 ore dalla notificazione. Essa non ha effetto sospensivo. La SEM decide sull'opposizione entro 48 ore.

<sup>2<sup>bis</sup></sup> Contro la decisione della SEM sull'opposizione può essere presentato ricorso entro 48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L'autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.

*Art. 69 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> L'autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se:

- c. lo straniero è in carcere in base agli articoli 76 e 77 ed è passata in giudicato la decisione di espulsione o d'allontanamento secondo la presente legge o di espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>11</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>12</sup>.

*Art. 80a cpv. 1 lett. a*

<sup>1</sup> La competenza di ordinare la carcerazione secondo l'articolo 76a spetta:

- a. nei riguardi di uno straniero che soggiorna in un centro della Confederazione: al Cantone designato come competente per l'esecuzione dell'allontanamento secondo l'articolo 46 capoverso 1<sup>bis</sup> terzo periodo LAsi<sup>13</sup> e, negli altri casi, al Cantone in cui è ubicato il centro della Confederazione;

*Art. 81 cpv. 2 e 4 lett. c*

<sup>2</sup> La carcerazione è eseguita in stabilimenti carcerari destinati all'esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto o della carcerazione cautelativa. Se in casi eccezionali, in particolare per motivi di capienza, ciò non fosse possibile, gli stranieri incarcerati sono alloggiati separatamente dalle persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena.

<sup>4</sup> Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:

- c. dall'articolo 37 della Convenzione del 20 novembre 1989<sup>14</sup> sui diritti del fanciullo.

<sup>10</sup> Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), versione della GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/458, GU L 74 del 18.3.2017, pag. 1.

<sup>11</sup> RS **311.0**

<sup>12</sup> RS **321.0**

<sup>13</sup> RS **142.31**

<sup>14</sup> RS **0.107**

*Art. 86 cpv. 1 e 1bis*

<sup>1</sup> I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso di emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi<sup>15</sup> concernenti i richiedenti l'asilo. Il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, di norma, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera.

<sup>1bis</sup> Le disposizioni sulla concessione di prestazioni di aiuto sociale ai rifugiati cui la Svizzera ha concesso l'asilo si applicano anche:

- a. ai rifugiati ammessi provvisoriamente;
- b. ai rifugiati contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>16</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>17</sup>;
- c. agli apolidi ai sensi dell'articolo 31 capoversi 1 e 2; e
- d. agli apolidi contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM.

*Art. 87 cpv. 1 lett. d*

<sup>1</sup> La Confederazione versa ai Cantoni:

- d. per ogni apolide ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 e ogni apolide contro cui è stata pronunciata, con sentenza passata in giudicato, un'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>18</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>19</sup>, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso 3 e 89 LAsi.

*Art. 99*                    Procedura d'approvazione

<sup>1</sup> Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM.

<sup>2</sup> La SEM può rifiutare di approvare la decisione di un'autorità amministrativa cantonale o di un'autorità cantonale di ricorso, limitarne la durata di validità oppure vincolarla a condizioni e oneri.

<sup>15</sup> RS 142.31

<sup>16</sup> RS 311.0

<sup>17</sup> RS 321.0

<sup>18</sup> RS 311.0

<sup>19</sup> RS 321.0

*Titolo prima dell'art. 101***Capitolo 14: Trattamento e protezione dei dati****Sezione 1: In generale***Art. 102 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> Nel contesto dell'esame delle condizioni di entrata in Svizzera o di una procedura nell'ambito del diritto in materia di stranieri, l'autorità competente può rilevare e registrare, caso per caso, i dati biometrici dello straniero a fini identificativi. Il rilevamento e la registrazione possono essere sistematici per determinati gruppi di persone.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale stabilisce i gruppi di persone sottoposti a un rilevamento sistematico nonché i dati biometrici da rilevare ai sensi del capoverso 1 e disciplina l'accesso a questi ultimi.

*Art. 102a cpv. 2-4*

<sup>2</sup> Il rilevamento dei dati biometrici e la trasmissione dei dati della carta di soggiorno al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o integralmente affidati a terzi.

<sup>3</sup> Per rilasciare o rinnovare una carta di soggiorno, l'autorità competente può trattare i dati biometrici già registrati nel SIMIC.

<sup>4</sup> I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l'evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell'interessato lo esiga.

*Titolo prima dell'art. 103***Sezione 2:****Dati dei passeggeri, sorveglianza e controlli agli aeroporti e obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo***Art. 104 cpv. 1-1<sup>ter</sup>*

<sup>1</sup> Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, su richiesta dell'autorità competente per il controllo al confine, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare, per determinati voli, alla SEM o all'autorità competente per il controllo al confine, i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo.

<sup>1bis</sup> La SEM può estendere l'obbligo di comunicazione dei dati ad altri voli:

- a. su richiesta di fedpol, per lottare contro la criminalità organizzata internazionale e il terrorismo;

- b. su richiesta del SIC, per prevenire le minacce alla sicurezza interna ed esterna risultanti dal terrorismo, dallo spionaggio e dai preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.

<sup>1ter</sup> I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.

*Art. 104a cpv. 1, 1<sup>bis</sup>, 2, 3, 3<sup>bis</sup> e 4*

<sup>1</sup> La SEM gestisce un sistema d'informazione sui passeggeri (sistema API) per:

- a. migliorare i controlli al confine;
- b. lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti;
- c. lottare contro la criminalità organizzata internazionale, il terrorismo, lo spionaggio e i preparativi per il commercio illecito di armi e sostanze radioattive nonché per il trasferimento illegale di tecnologia.

<sup>1bis</sup> Il sistema API contiene i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

<sup>2</sup> *Concerne soltanto il testo tedesco*

<sup>3</sup> Per migliorare i controlli al confine e lottare contro l'entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso 4.

<sup>3bis</sup> Se vi è il sospetto che una persona prepari o commetta un reato ai sensi dell'articolo 104 capoverso 1<sup>bis</sup> lettera a, fedpol può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all'articolo 104 capoverso 3.

<sup>4</sup> I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del SIS, del SIMIC e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

*104b* Comunicazione automatica di dati del sistema API

<sup>1</sup> I dati di cui all'articolo 104 capoverso 3 sono trasmessi automaticamente in forma elettronica al SIC.

<sup>2</sup> Il SIC può trattare i dati per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 104a capoverso 1 lettera c.

*Art. 104c*

*Ex art. 104b*

*Titolo prima dell'art. 105*

### **Sezione 3: Comunicazione di dati personali all'estero**

*Titolo prima dell'art. 109a*

#### **Capitolo 14a: Sistemi d'informazione**

##### **Sezione 1:**

##### **Sistema centrale d'informazione visti e sistema nazionale visti**

*Art. 109a cpv. 2 lett. d*

<sup>2</sup> Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

- d. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d'entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

*Art. 109c lett. e*

La SEM può permettere l'accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:

- e. autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali e comunali di polizia: per l'adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;

*Titolo prima dell'art. 109f*

### **Sezione 2: Sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno**

*Art. 109f*      Principi

<sup>1</sup> La SEM gestisce un sistema d'informazione per l'adempimento dei compiti relativi all'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>20</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>21</sup> e al ritorno volontario, inclusi l'aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno (sistema eRetour).

<sup>2</sup> Il sistema d'informazione serve a:

- a. trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione, relativi agli stranieri nell'ambito dell'esecuzione dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM, del ritorno volontario, dell'aiuto al ritorno e della consulenza per il ritorno;

<sup>20</sup> RS 311.0

<sup>21</sup> RS 321.0



- b. gestire e controllare le diverse fasi dell'allontanamento, dell'espulsione secondo la presente legge o dell'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM, i compiti del settore del ritorno, inclusi l'aiuto al ritorno e la consulenza per il ritorno, nonché le prestazioni finanziarie legate al ritorno;
- c. allestire statistiche.

*Art. 109g*      *Contenuto*

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione contiene dati relativi agli stranieri:

- a. il cui allontanamento deve essere eseguito o la cui espulsione secondo la presente legge o ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>22</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>23</sup> deve essere eseguita;
- b. che lasciano la Svizzera volontariamente;
- c. che hanno chiesto una consulenza per il ritorno od ottenuto un aiuto al ritorno.

<sup>2</sup> Il sistema d'informazione contiene le seguenti categorie di dati:

- a. il cognome e il nome, la data di nascita e l'indirizzo (dati di base), il sesso, il luogo di nascita, la cittadinanza, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile dello straniero e il nome dei suoi genitori;
- b. i dati biometrici;
- c. la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d della legge federale del 20 giugno 2003<sup>24</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo;
- d. il tipo di allontanamento o il ritorno volontario, il documento di viaggio utilizzato e le prestazioni finanziarie da versare al momento della partenza;
- e. i dati relativi alla consulenza per il ritorno e alla concessione di un aiuto al ritorno;
- f. i dati relativi alle misure volte a ottenere i documenti di viaggio;
- g. i dati necessari alla gestione e al controllo delle diverse fasi della partenza dalla Svizzera;
- h. i dati medici necessari alla valutazione dell'idoneità al trasporto di una persona;
- i. il risultato della consultazione del RIPOL e del SIS;
- j. i dati relativi al luogo, alla durata e al tipo di carcerazione;
- k. le caratteristiche comportamentali della persona e le misure coercitive che possono essere o sono state applicate durante il volo;

<sup>22</sup> RS 311.0

<sup>23</sup> RS 321.0

<sup>24</sup> RS 142.51

- l. i dati relativi ai biglietti e agli itinerari dei voli;
- m. i dati delle persone incaricate dell'assistenza medica o sociale o della scorta di polizia;
- n. i dati destinati al conteggio dei costi e dei pagamenti nel quadro del ritorno.

<sup>3</sup> I dati personali di cui al capoverso 2 lettere a–c e j sono ripresi automaticamente dal SIMIC. Se tali dati sono modificati nel sistema d'informazione, i dati aggiornati sono automaticamente ripresi nel SIMIC.

<sup>4</sup> La SEM informa le persone i cui dati sono rilevati nel sistema sullo scopo del trattamento dei dati, sulle categorie di dati e sui destinatari dei dati.

#### *Art. 109h*      Trattamento dei dati

Hanno accesso al sistema d'informazione, limitatamente ai dati menzionati tra parentesi nelle lettere seguenti e nella misura in cui richiesto dall'adempimento dei loro compiti:

- a. i collaboratori della SEM:
  1. per ottenere i documenti di viaggio in vista del ritorno, per organizzare la partenza e per concedere l'aiuto al ritorno (dati di cui all'art. 109g cpv. 2),
  2. per procedere ai conteggi dei costi (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. c–h ed j–n);
- b. le autorità cantonali incaricate dell'attuazione del ritorno, per segnalare i casi per i quali si richiede l'assistenza della SEM secondo l'articolo 71 (dati di cui all'art. 109g cpv. 2);
- c. le autorità cantonali competenti in materia di aiuto al ritorno (dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a–h e k–n);
- d. le autorità cantonali competenti in materia di conteggio dei costi (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. c–g, j ed l–n);
- e. le autorità cantonali di polizia, per i compiti di scorta delle persone da allontanare o espellere (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n);
- f. le autorità cantonali di polizia agli aeroporti e il Corpo delle guardie di confine, per i compiti legati al controllo delle partenze (dati di base di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. a e dati di cui all'art. 109g cpv. 2 lett. b, d, g e i–n);
- g. i terzi incaricati ai sensi dell'articolo 109i.

#### *Art. 109i*      Terzi incaricati

<sup>1</sup> La SEM e le autorità cantonali incaricate dell'attuazione del ritorno possono delegare determinati compiti nel quadro dell'aiuto al ritorno ai consultori per il ritorno

(art. 93 cpv. 1 lett. a LAsi<sup>25</sup>) e alle organizzazioni internazionali (art. 93 cpv. 3 LAsi). Inoltre possono delegare a terzi compiti nel quadro dell'organizzazione del viaggio di ritorno secondo l'articolo 71 lettera b della presente legge.

<sup>2</sup> La SEM può autorizzare i terzi incaricati ad accedere ai dati del sistema d'informazione necessari all'adempimento del loro incarico:

- a. per i compiti legati alla consulenza per il ritorno e all'aiuto al ritorno;
- b. per i compiti legati ai preparativi della partenza all'aeroporto;
- c. per accertare l'idoneità al trasporto e definire l'assistenza medica.

<sup>3</sup> La SEM garantisce che i terzi rispettino le prescrizioni applicabili in materia di protezione dei dati e di sicurezza informatica.

<sup>4</sup> Il Consiglio federale determina le categorie di dati personali che i terzi incaricati di cui al capoverso 1 sono autorizzati a trattare nel sistema d'informazione.

#### *Art. 109j* Sorveglianza ed esecuzione

<sup>1</sup> La SEM è responsabile della sicurezza del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati personali.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. l'organizzazione e l'esercizio del sistema;
- b. l'elenco dei dati del sistema e la portata dei diritti di accesso delle autorità di cui all'articolo 109h;
- c. le misure protettive tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati personali;
- d. la durata di conservazione e la distruzione dei dati.

#### *Titolo prima dell'art. 110*

### **Sezione 3:**

### **Sistema di gestione dei fascicoli personali e della documentazione**

#### *Art. 110, rubrica*

*Abrogata*

#### *Art. 111*

*Abrogato*

*Titolo prima dell'art. 111a*

**Capitolo 14b:**

**Protezione dei dati nell'ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen**

*Titolo prima dell'art. 111i*

**Capitolo 14c: Eurodac**

*Art. 115 cpv. 4–6*

<sup>4</sup> Se è pendente una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale avviato esclusivamente in seguito a un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d è sospeso fino alla chiusura definitiva della procedura di allontanamento o di espulsione. Se è prevista una procedura di allontanamento o di espulsione, il procedimento penale può essere sospeso.

<sup>5</sup> Se la pronuncia o l'esecuzione di una pena prevista per un reato di cui al capoverso 1 lettera a, b o d ostacola l'immediata esecuzione di una decisione, passata in giudicato, di allontanamento o di espulsione, l'autorità competente prescinde dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione.

<sup>6</sup> I capoversi 4 e 5 non si applicano se lo straniero è di nuovo entrato in Svizzera violando un divieto d'entrata o se con il suo comportamento ha impedito l'esecuzione dell'allontanamento o dell'espulsione.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 14 dicembre 2018

Consiglio nazionale, 14 dicembre 2018

Il presidente: Jean-René Fournier  
La segretaria: Martina Buol

La presidente: Marina Carobbio Guscetti  
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

*Referendum ed entrata in vigore*

<sup>1</sup> Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2019.<sup>26</sup>

<sup>2</sup> Fatto salvo il capoverso 3, la presente legge entra in vigore il 1° giugno 2019.

<sup>3</sup> Le seguenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo:

- a. gli articoli 22, 59c, 102 capoversi 1 e 2, 109a capoverso 2 lettera d, 109c lettera e, 109f, 109g, 109h, 109i, 109j e 111 (cifra I);
- b. gli articoli 63 capoverso 2 e 102e<sup>bis</sup> della legge sull'asilo (allegato n. 1);
- c. gli articoli 3 capoversi 2 lettera b e 3 lettera b, 4 capoverso 1 lettere a<sup>bis</sup>, e nonché g, 7 capoverso 1, 7a, 8a e 9 capoversi 1 lettere m–o e 2 lettere m–o della legge federale sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo (allegato n. 2);
- d. l'articolo 2 capoversi 3 e 5 secondo periodo della legge sui lavoratori distaccati (allegato n. 3).

1° maggio 2019

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

*Allegato*  
(cifra II)

## Modifica di altri atti normativi

Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

### 1. Legge del 26 giugno 1998<sup>27</sup> sull'asilo

#### *Art. 6a cpv. 4*

<sup>4</sup> Prima di apportarvi modifiche, ma almeno una volta all'anno, il Consiglio federale sottopone per consultazione alle commissioni parlamentari competenti l'elenco degli Stati sicuri di cui al capoverso 2 lettera a.

#### *Art. 61 cpv. 1*

<sup>1</sup> Le persone a cui la Svizzera ha accordato asilo o che sono state ammesse provvisoriamente come rifugiati nonché i rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a<sup>bis</sup> CP<sup>28</sup> o dell'articolo 49a o 49a<sup>bis</sup> CPM<sup>29</sup>, sono autorizzati a esercitare un'attività lucrativa in tutta la Svizzera, se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore (art. 22 LStri<sup>30</sup>).

#### *Art. 63 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2*

<sup>1bis</sup> La SEM disconosce la qualità di rifugiato a chi si reca nel proprio Stato d'origine o di provenienza. Il disconoscimento non è pronunciato se il rifugiato rende verosimile che si è visto costretto a recarsi nel proprio Stato d'origine o di provenienza.

<sup>2</sup> La SEM revoca l'asilo se il rifugiato:

- a. ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili;
- b. non ha rispettato il divieto di viaggiare di cui all'articolo 59c capoverso 1, secondo periodo LStri<sup>31</sup>.

<sup>27</sup> RS 142.31; RU 2017 6521, 2018 3171

<sup>28</sup> RS 311.0

<sup>29</sup> RS 321.0

<sup>30</sup> RS 142.20

<sup>31</sup> RS 142.20

*Art. 99a cpv. 3 lett. f e 4*

<sup>3</sup> MIDES contiene i dati personali seguenti:

- f. l'annotazione «caso medico», in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni.

<sup>4</sup> I dati personali di cui al capoverso 3 lettere a, c, e e f sono ripresi nel SIMIC.

*Titolo prima dell'art. 102e<sup>bis</sup>*

### **Sezione 3: Videosorveglianza**

*Art. 102e<sup>bis</sup>*

<sup>1</sup> Per proteggere i beni e le persone, segnatamente i richiedenti l'asilo, i collaboratori della SEM, gli addetti all'assistenza e gli addetti alla sicurezza, la SEM può impiegare apparecchi e impianti di videosorveglianza all'interno e all'esterno degli edifici che gestisce nel quadro della procedura d'asilo ed effettuare registrazioni audiovisive.

<sup>2</sup> Le registrazioni audiovisive sono conservate per quattro mesi prima di essere automaticamente distrutte, salvo che siano necessarie per un procedimento penale o un'inchiesta amministrativa condotta dalla SEM.

<sup>3</sup> Le registrazioni audiovisive possono essere trasmesse soltanto alle autorità di perseguimento penale.

<sup>4</sup> In caso d'inchiesta amministrativa o penale, i responsabili della sicurezza della SEM e i loro superiori possono consultare le registrazioni.

<sup>5</sup> Il Consiglio federale disciplina le modalità della videosorveglianza. Determina segnatamente quali edifici e parti di edifici possono essere sottoposti a videosorveglianza e disciplina come le registrazioni devono essere conservate, protette dagli abusi e trasmesse alle autorità di perseguimento penale.

## **2. Legge federale del 20 giugno 2003<sup>32</sup> sul sistema d'informazione per il settore degli stranieri e dell'asilo**

*Art. 3 cpv. 2 lett. b e 3 lett. b*

<sup>2</sup> Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore degli stranieri:

- b. rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;

<sup>32</sup> RS 142.51

<sup>3</sup> Il sistema coadiuva la SEM nell'adempimento dei seguenti compiti nel settore dell'asilo:

- b. rilascio di carte di soggiorno, documenti di viaggio svizzeri e autorizzazioni al ritorno, con o senza dati biometrici, per le persone registrate;

*Art. 4 cpv. 1 lett. a<sup>bis</sup> ed e–g*

<sup>1</sup> Il sistema d'informazione contiene:

- a<sup>bis</sup>. immagine del viso, impronte digitali e firma (dati biometrici);
- e. registrazioni sonore per perizie linguistiche nel settore dell'asilo;
- f. l'annotazione «caso medico», in vista della ripartizione dei richiedenti l'asilo tra i Cantoni;
- g. l'indicazione di eventuali disabilità, protesi o impianti se la persona lo chiede.

*Art. 7 cpv. 1*

<sup>1</sup> La SEM tratta i dati personali nel sistema d'informazione, in collaborazione con i servizi o le autorità di cui all'articolo 9 capoverso 1 lettere e, f ed m–o nonché capoverso 2 lettere e ed m–o, come pure con i Cantoni.

*Art. 7a*                    Dati biometrici

<sup>1</sup> Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono inserire direttamente dati biometrici nel sistema d'informazione:

- a. la SEM;
- b. i terzi incaricati dalla SEM di accertare l'identità dei richiedenti l'asilo o delle persone bisognose di protezione nei centri di registrazione e di procedura;
- c. le autorità che rilasciano carte di soggiorno;
- d. le autorità incaricate dalla SEM di registrare i dati biometrici in relazione ai documenti di viaggio;
- e. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione.

<sup>2</sup> La registrazione dei dati biometrici e la loro trasmissione ai servizi incaricati dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi.

<sup>3</sup> Per adempiere i loro compiti legali, le autorità o i servizi seguenti possono trattare i dati biometrici nel sistema d'informazione:

- a. la SEM;
- b. i terzi incaricati dalla SEM della sicurezza nei centri di registrazione e di procedura;
- c. le autorità che rilasciano carte di soggiorno o documenti di viaggio;



- d. le autorità cantonali competenti in materia di migrazione;
- e. il Corpo delle guardie di confine;
- f. le autorità cantonali e comunali di polizia;
- g. l'Ufficio SIRENE di fedpol;
- h. il Servizio delle attività informative della Confederazione.

<sup>4</sup> Le autorità trasmettono al servizio incaricato dell'allestimento delle carte di soggiorno o dei documenti di viaggio i dati necessari.

*Art. 8a* Trasmissione di dati al sistema d'informazione per l'attuazione del ritorno

I dati seguenti possono essere trasmessi automaticamente al sistema per l'attuazione del ritorno di cui all'articolo 109fLStr<sup>33</sup>:

- a. il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, l'etnia, la religione, la lingua madre, lo stato civile e l'indirizzo dello straniero nonché il nome dei suoi genitori;
- b. i dati biometrici;
- c. la parte del fascicolo in forma elettronica riguardante il ritorno, di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera d;
- d. il luogo, la durata e il tipo di carcerazione.

*Art. 9 cpv. 1, frase introduttiva, lett. m–o e cpv. 2, frase introduttiva, lett. m–o*

<sup>1</sup> La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore degli stranieri che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- m. servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;
- n. autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;
- o. autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.

<sup>2</sup> La SEM può permettere alle seguenti autorità o servizi di accedere con procedura di richiamo ai dati del settore dell'asilo che ha trattato o ha fatto trattare nel sistema d'informazione:

- m. servizio incaricato dell'allestimento dei documenti di viaggio;
- n. autorità o servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;

- o. autorità o servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell'immagine del viso e delle impronte digitali in relazione al rilascio di documenti di viaggio.

### **3. Legge dell'8 ottobre 1999<sup>34</sup> sui lavoratori distaccati**

*Art. 2 cpv. 3 e 5, secondo periodo*

<sup>3</sup> Il datore di lavoro rimborsa ai lavoratori distaccati le spese in relazione al lavoro distaccato come quelle per il viaggio, il vitto e l'alloggio. Tali rimborsi non sono considerati componente del salario.

<sup>5</sup> ... Inoltre, in caso di lavoro distaccato di lunga durata, può emanare disposizioni sulla durata dell'obbligo di rimborso di cui al capoverso 3.

### **4. Legge federale del 20 dicembre 1946<sup>35</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti**

*Art. 50a cpv. 1 lett. e n. 8*

<sup>1</sup> Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, gli organi incaricati di applicare la presente legge o di controllarne o sorvegliarne l'esecuzione possono comunicare i dati, in deroga all'articolo 33 LPG<sup>36</sup>:

- e. in singoli casi e su richiesta scritta e motivata:
  8. alle autorità competenti nel settore della migrazione di cui all'articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>37</sup> sugli stranieri e la loro integrazione.

<sup>34</sup> RS **823.20**

<sup>35</sup> RS **831.10**

<sup>36</sup> RS **830.1**

<sup>37</sup> RS **142.20**